

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

**RICORSO EX ART. 40, C.P.A. CON CONTESTUALE ISTANZA
DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A. ED ISTANZA
CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55, C.P.A.**

Per la sig.ra **LAURA DE ROMANIS** (c.f. DRMLRA71L69H501A) nata a Roma il 29 luglio 1971, rappresentata e difesa dall' Avv. Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – P.e.c.: *valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org* – Fax: 0664260338), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Taranto n. 21 – cap. 00182, giusta procura in calce al presente ricorso, su foglio separato

- Ricorrente -

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avv.ra Generale dello Stato;

- **M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avv.ra Generale dello Stato;

- **M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

nonché contro

- **Commissione giudicatrice** del corso concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito, con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, istituita con decreto della Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio, in persona del suo Presidente *pro tempore*, presso l'U.S.R. per il Lazio.

- Resistenti –

E nei confronti di

Angeloni Massimo, via verentana 27/D 01027 Montefiascone (VT)

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,

Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;
- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;
- per quel che occorrer possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer *based*, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;
- per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer *based*, nella parte

in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

- in parte qua, per quel che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta,

- nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56

c.p.a.,

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

nonché in ogni caso per l'accertamento

della illegittimità della esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso;

e per la condanna dell'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche

ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a. alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

Premessa in fatto

Con Decreto direttoriale del 23 novembre 2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di 2460 dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 3 del bando, inoltrava la domanda di partecipazione e partecipava alle prove preselettive.

Con decreto direttoriale n. 1134 del 24 luglio 2018, verificava di aver superato la prova preselettiva con un punteggio pari a 84,7 e, in data 18 ottobre 2018 svolgeva la prova scritta presso l'I.I.S. "Croce-Aleramo" con sede a Roma in viale Battista Bardanzellu 7.

In data 27 marzo 2019, il Ministero dell'Istruzione pubblicava il D.D.G. 395/2019 con il quale rendeva noto l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso citato e la ricorrente verificava la propria esclusione ma, solo in data 8 maggio 2019, a seguito della pubblicazione da parte del MIUR, sul sistema Polis-Istanze on line, verificava di aver maturato un punteggio pari a 69 (un punto in meno rispetto alla soglia minima richiesta dal bando ai fini dell'ammissione alla prova orale, pari a 70).

Tuttavia, dubitando della correttezza della valutazione delle prove svolte effettuata dalla Commissione, la ricorrente formulava rituale istanza di accesso agli atti per verificare il rispetto dei canoni di valutazione sanciti dal bando di concorso (*Cfr. all. 2*). Il Miur ottemperava parzialmente alla richiesta trasmettendo unicamente l'elaborato della ricorrente e la griglia di valutazione, e non anche i verbali della prima riunione della Commissione insediata presso il Ministero ed incaricata di indicare i criteri per la correzione, i verbali della Commissione incaricata della correzione del proprio elaborato, copia dei verbali di trasmissione dei risultati della prova scritta al MIUR ed al Cineca, copia del verbale di scioglimento dell'anonimato e dell'abbinamento della prova anonima al proprio nominativo.

Ma vi è di più, il Ministero con apposito avviso pubblicato sul suo sito

internet comunicava *“al fine di garantire il contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l’approvazione della graduatoria generale di merito, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”*;

A seguito del comportamento omissivo del MIUR, la ricorrente non poteva confrontare i testi della sua prova scritta con quella dei candidati ammessi ma, già dalla parziale documentazione esibita, riscontrava che il giudizio sugli elaborati era stato espresso sulla base di una griglia di valutazione pubblicata contestualmente alla prova e priva di criteri trasparenti, chiari ed oggettivi.

Dall’analisi dei documenti ottenuti emerge, infatti, che la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 51 su 80 per i quesiti a risposta aperta e 18 su 20 per i quesiti a risposta chiusa per un totale di 69 su 100;

Lo scritto tuttavia non veniva superato, non avendo la candidata raggiunto la soglia minima nel punteggio complessivo tra le prove, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso.

Per meglio comprendere, in base al citato articolo del bando di concorso, la prova scritta oltre a dover essere unica su tutto il territorio nazionale e da svolgersi nella stessa data (aspetto questo non rispettato come meglio si dirà infra), consisteva in 5 quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera a loro volta articolati in cinque domande a risposta chiusa volte a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera.

A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso ha attribuito un punteggio nel limite massimo di 16 punti mentre a ciascuno dei quesiti in lingua straniera un punteggio nel limite massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei 7 quesiti. Sono stati ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70.

Il giudizio espresso nei confronti della ricorrente manifesta però gravi irregolarità nella valutazione sia per l’assenza di una chiara modalità di concreta applicazione dei punteggi rappresentati nella griglia di valutazione approvata il giorno prima dello svolgimento della prova, sia perchè in sede di esame è stato violato lapalissianamente l’anonimato, necessario per una gestione concorsuale

trasparente.

Durante lo svolgimento della prova, infatti, la ricorrente al momento dell'accesso in aula ha estratto da una scatola una piccola busta bianca contenente un codice identificativo personale da inserire nel computer a sua disposizione.

Al termine della prova, un membro della vigilanza si è recato presso la postazione della ricorrente ed ha copiato il suo elaborato in una *pen drive* chiedendo poi alla stessa di reinserire il suo codice personale; in più, la candidata al termine del compito è stata invitata a riporre il cartellino con il suo codice identificativo personale all'interno della busta bianca ma con l'apposizione, accanto al codice e sullo stesso foglietto del suo nome e cognome.

La ricorrente non ha ottenuto, nonostante esplicita richiesta, il verbale di scioglimento dell'anonimato.

*** **

Con riferimento alla valutazione dell'elaborato della ricorrente si rappresenta, invece quanto di seguito.

La griglia di correzione utilizzata per la valutazione della prova scritta è priva di un chiaro criterio di distinzione che renda comprensibile le modalità di applicazione pratica del voto numerico che, tra l'altro, varia dallo 0 al 4 a seconda dei casi, offrendo quindi un ventaglio ampissimo di votazioni possibili: non si comprende in base a quale criterio viene assegnato un punteggio piuttosto che un altro.

Dall'analisi della griglia allegata al presente atto è possibile evincere come la stessa appaia una generica e superficiale spiegazione ex ante delle votazioni numeriche attribuite e, di certo, non guida il processo valutativo per arrivare ad assegnare quello specifico voto.

Si viola dunque il principio della necessaria uniformità valutativa assicurata appunto da criteri di valutazione certi ed uniformi.

In tal modo la valutazione ottenuta non può considerarsi attendibile e oggettiva lasciando un ampio margine alla discrezionalità di chi corregge la prova.

Nel caso de quo, pur esistendo una «griglia di valutazione» caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», non vi è una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati i

giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e quindi soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione (così Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 21 aprile 2004, n. 566; Tar Emilia-Romagna, Parma, 22 marzo 2007, n. 193). L'assoluta genericità dei criteri valutativi individuati dalla Commissione esaminatrice, fanno sì che la valutazione negativa assegnata all'elaborato della ricorrente sia del tutto illegittima e meriti di essere riformata, in quanto ha eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri.

All'elaborato della ricorrente, all'espressione numerica non è associata una valutazione specifica, non sappiamo dunque se 0,5 corrisponde a scarso o mediocre e quale sia il valore numerico a cui corrisponde la sufficienza. Si evince unicamente dalla "griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta" che si assegnano 0 punti in caso di risposta mancante, per cui conseguentemente il riconoscimento del punteggio minimo previsto in griglia fa presumere uno "scarso" assolutamente non compatibile con gli elaborati della ricorrente.

Tanto è affermato anche dalla relazione del dirigente tecnico MIUR dott. Arena, allegata al presente ricorso, che all'esito di una analisi dell'elaborato della ricorrente testualmente recita:

" ha rilevato alcune incongruità comportanti evidente illogicità valutativa. 1. In relazione al criterio 2 (inquadramento normativo) ai quesiti 4 e 5 si valuta sottostimato il criterio, in quanto i richiami normativi forniti dalla candidata risultano esaustivi della problematica esaminata, non potendosi riscontrare null'altra norma oltre a quella indicate. Il punteggio di 1, pertanto, riferendosi al livello più basso della scala, si rivela insufficiente ad apprezzare la risposta, ritenuta, come detto, completa, meritevole di assegnazione di punti 3. Ciò anche a confronto, in analogia, alla valutazione equivalente di punti 3, attribuiti in modo più congruo alla risposta al quesito 2.

2. in relazione al criterio 3 (organicità e rigore nella trattazione)

Alle domande 1,2,3,4 e 5 si valuta sottostimato il criterio in quanto, rispettivamente : Q1: l'elaborato rispetta direttamente la consegna della domanda, affrontando il tema secondo l'ordine ivi indicato (elaborazione, attuazione e monitoraggio), ripercorrendo, perciò, le tappe dell'azione del dirigente scolastico nel processo a lui riconducibile nella predisposizione del PTOF.

Q2: l'elaborato rispetta direttamente la consegna della domanda, affrontando il tema secondo l'ordine ivi indicato, cioè le modalità di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno, senza alcuna omissione e cogliendo le prerogative e responsabilità dell'azione del dirigente scolastico.

Q3: l'elaborato rispetta direttamente la consegna della domanda, affrontando il tema ivi indicato, cioè la individuazione degli strumenti per contrastare il fenomeno dell'assenteismo o del ritardo degli studenti dal punto di vista dell'azione del dirigente scolastico, con organicità e completezza.

Q4: *l'elaborato rispetta a consegna della domanda affrontando in pieno il tema del raccordo tra il PTOF e la gestione amministrativo- contabile, in modo organico ed esaustivo.*

Q5: *l'elaborato rispetta la consegna della domanda , affrontando in pieno il tema del miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni con completezza ed organicità.*

... omissis...

3. in relazione al criterio 4 (proprietà linguistico-espressive)

- Q1, Q2,Q3,Q4,Q5: in tutte, il testo si presenta alla lettura piano e scorrevole; l'analisi sintattico-grammaticale non individua manchevolezze di alcun genere. La valutazione espressa penalizza ingiustificatamente l'elaborato, privo di imprecisioni lessicali.

...omissis...

Valutazioni conclusive

La tabella compilata dalla Commissione evidenzia una generalizzata sottostima negli indicatori:

criterio 2: inquadramento normativo

criterio 3: organicità e rigore nella trattazione

criterio 4: proprietà linguistico-espressive.

Alla lettura dell'elaborato, si manifesta una illogicità tra detta valutazione e a redazione del testo che, in tutti i casi e in tutte le domande, si presenta con completa elencazione della normativa, sicura organicità ed altrettanto rigore nella trattazione di tema assegnato.

Questo, infatti, viene sempre affrontato direttamente, senza evasioni incertezze, cogliendo di volta in volta il centro di interesse o l'aspetto più importante evidenziando la normativa di riferimento con rigore e puntualità nei richiami (numero dei provvedimenti, data di pubblicazione).

Anche la proprietà linguistica non è oggetto di riserve: correttezza del lessico, anche tecnico, articolazione del periodo e, ovviamente- ma non sempre scontata- correttezza grammaticale (ivi compresa la punteggiatura) contraddistinguono tutte le risposte alle domande.

Alla luce delle argomentazioni esposte, è considerato decisamente più appropriato il seguente punteggio: punti 3, relativamente ai quesiti NN. 4 e 5 (criterio2);

E di

Punti 1, relativamente ai quesiti nn. 1,2,3,4,e5 (criterio 3, punto 1e criterio 4, punto 1)

Potendo così l'elaborato raggiungere complessivamente –relativamente alla parte dei quesiti a risposta aperta- la valutazione di 57,50.”

Ma anche nella prova di lingua straniera (francese), la domanda n.8 proposta è ambigua ed enunciata in modo impreciso.

Sulla base della domanda formulata è senza dubbio esatta la risposta sub D (*de construire et faire vivre le parcours citoyen*) indicata come corretta dal MIUR, ma non può essere considerata errata la risposta sub b) (*de comprendre les diversites*

d'opinions), indicata dalla ricorrente dal momento che la Circolare del bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale al rigo 12 testualmente recita: " *le parcours permet aussi a l'elève d'apprendre à accepter la diversité des opinions ainsi que les désaccords, en privilégiant l'écoute et le débat*".

Quindi nel testo sottoposto all'esame della candidata viene chiaramente e testualmente indicato nel percorso educativo descritto l'obiettivo di insegnare all'alunno di comprendere ed accettare la diversità delle opinioni.

Il dato testuale della Circolare esclude che la risposta data dalla candidata possa considerarsi sbagliata, pertanto la Commissione avrebbe dovuto considerare valida anche la risposta b) data dalla ricorrente.

Negli elaborati corretti consegnati alla ricorrente non sono rinvenibili indicazioni circa l'assegnazione di uno dei quattro livelli di misurazione delle risposte date dal candidato e, pertanto, la correzione appare illegittima e viziata.

Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi per i seguenti motivi di

Diritto

I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/90; ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DI TRAVISAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ; VIZIO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST.: GENERICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DEI CRITERI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE

Il giudizio espresso nei confronti del candidato, così come individuato nella griglia di valutazione, è palesemente illegittimo, illogico e contraddittorio.

La commissione esaminatrice ha previsto quattro criteri di valutazione, ogni criterio a sua volta è diviso in indicatori ed esattamente:

- *Criterio 1 coerenza e pertinenza* per cui sono stati previsti tre indicatori:
1. Valenza strategica delle azioni proposte 2. Coerenza delle azioni 3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte, con un punteggio numerico che varia da 0,5 a 2;
- *Criterio 2 inquadramento normativo* con un solo indicatore relativo all'uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione con il riconoscimento di un punteggio che varia da 1 a 4;
- *Criterio 3 sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito* con due indicatori: 1. Organicità e rigore nella trattazione 2. Concisione e

compiutezza nella trattazione ed punteggio che varia da 0,25 a 2

- *Criterio 4 correttezza logico-formale* con due indicatori: 1. Proprietà linguistico – espressiva 2. Costruzione logica, con un punteggio da 0,25 a 2.

Non emerge però in alcun modo la modalità di assegnazione dei differenti punteggi!

Il singolo quesito assegnato al candidato è giudicato secondo un ventaglio più o meno ampio di punti per ogni criterio di valutazione.

La somma dei diversi punteggi raggiunti da ogni quesito concorre a determinare il giudizio finale assieme ai quesiti relativi alla lingua straniera.

Dalla lettura delle valutazioni espresse nelle prove sostenute dalla ricorrente emergono diversi profili di illegittimità.

A titolo esemplificativo, con riferimento al criterio 2, inquadramento normativo, l'assenza nella griglia di valutazione di un parametro certo con cui riconoscere un determinato punteggio piuttosto che un altro, ha provocato una evidente contraddittoria attribuzione di giudizio infatti

Q1 norme citate 1 punti assegnati 2

Q2 norme citate 3 punti assegnati 3

Q3 norme citate 1 punti assegnati 2

Q4 norme citate 2 (senza dubbio pertinenti) punti assegnati 1 (in base a quale criterio?)

Q5 norme citate 2 punti assegnati 1 (stessa valutazione del quesito n.4)

Le risposte 4 e 5, inspiegabilmente, nonostante la esaustiva citazione di norme giuridiche, a differenza delle risposte 1 e 2, sono state sottostimate con il riconoscimento del punteggio minimo per criterio.

Analizzando tale risultato alla luce della “griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta” del 25 gennaio 2019, ove si assegna un punteggio pari a 0 in caso di risposta mancante, un punteggio pari ad 1 non può che far pensare ad una risposta frettolosa, incompleta priva di riferimenti legislativi e non ad una risposta che contiene i corretti riferimenti normativi che, al massimo può non considerarsi ben argomentata, ma non di certo incompleta o carente.

Il giudizio espresso dalla commissione con riferimento ai criteri 3.1, 4.1, 4.2 è invece uguale costante e identico per ciascuna risposta e non si riesce a comprendere perché il riconoscimento del punteggio sia stato poco più del

minimo.

Le incertezze rappresentate, confermano che la Commissione non ha motivato in alcun modo la propria decisione, che si manifesta anzi illogica e contraddittoria visto che esprime voti numerici totalmente difformi per il singolo quesito. In un caso analogo il Consiglio di Stato ha confermato infatti che “l'accentuato divario tra i voti attribuiti alla medesima prova sostenuta da un candidato in un pubblico concorso rende necessaria una puntuale motivazione del giudizio espresso con simboli numerici senza la quale il giudizio stesso deve ritenersi affetto da eccesso di potere sotto i diversi profili della illogicità e della contraddittorietà” (Cfr. **Cons. Stato n. 271 del 1994**).

Quindi, se è vero che, di regola, l'onere di motivazione è da ritenersi sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, è pur vero che i valori espressi dalla Commissione esaminatrice non devono essere totalmente svincolati da parametri di applicabilità, così da rendere impossibile una interpretazione del giudizio espresso.

Ciò in ragione del principio per cui al candidato deve essere sempre fornita una motivazione che gli permetta di comprendere il proprio elaborato e, se non vi è dubbio che ciò accada anche mediante l'assegnazione di un voto numerico, di certo non può essere così quando i voti sono assolutamente difformi tra di loro tali da non fargli comprendere in modo chiaro le ragioni della propria esclusione. La giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato che “il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia leggibile o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione.” (Cfr. **ex multis Tar Napoli n. 9992/2008**).

Mentre nel caso di specie, il candidato non è stato messo in grado di comprendere le ragioni delle proprie insufficienze e del resto ciò non sarebbe stato possibile visto l'accentuato divario di giudizio posto dalla Commissione per ogni singolo quesito, positivo secondo alcuni criteri e nettamente negativo per altri.

Ne deriva che ad essere violato non solo è l'art. 1 della L. n. 241/90 che afferma il principio generale di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ma anche l'art. 3 della medesima legge, che impone l'obbligo della motivazione di ogni provvedimento amministrativo *“compresi lo svolgimento dei pubblici concorsi”*.

Dalle considerazioni sopra esposte, appare evidente come la valutazione

compiuta dalla Commissione nelle due prove svolte dal ricorrente si manifesti assolutamente illegittima e contraddittoria, impedendo una giusta ed adeguata comprensione dell'iter logico giuridico seguito per l'attribuzione del punteggio complessivo.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE – OMESSA MOTIVAZIONE violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 “per difetto assoluto di motivazione” per non avere, la Commissione, motivato l'esclusione della ricorrente dalla successiva fase concorsuale. Violazione art. 97 della Costituzione

Manca, nella specie, qualsiasi valutazione analitica e/o sintetica. Neppure risultano apposte note a margine dell'elaborato, dalle quali desumere le ragioni del giudizio negativo, o utilizzati segni grafici che consentano di individuare aspetti della prova valutati dalla Commissione in modo non positivo. La prova risulta contrassegnata in modo illegittimo da una mera votazione numerica. Infine, la sotto articolazione dei criteri di valutazione mediante descrittori non aiuta a comprendere l'iter logico – giuridico seguito dalla Commissione giudicatrice nell'analisi della prova scritta.

Mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato, motivo per cui può essere considerata illegittima la valutazione delle prove in forma numerica

Gli elaborati corretti non recano un segno, un'osservazione, una motivazione al voto attribuito né alcunché che possa indicare quale sia stato il ragionamento valutativo che ha condotto all'attribuzione del voto numerico.

Orbene, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che: *“è necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica”* (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile). Ed ancora, ha osservato (ibidem): *“ritiene il Collegio che, in procedure siffatte, sia imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica.”* E' quanto desumibile in primo luogo dall'ineludibile principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi. Si consideri, al riguardo, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, *“ogni*

provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”: né pare risolutiva la considerazione relativa alla natura non provvedimento dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative. Si consideri, inoltre, che a mente dell’art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, *“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*: orbene, l’obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi. L’obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo desumibile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90, ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione ex post dell’iter logico dei giudicanti, per permetterne l’eventuale sindacato. Ed infatti, il fine primario dell’attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall’art. 97 c.3 Cost.. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l’attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso.

Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sotto il profilo della mancanza di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa. Sempre secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, *«al candidato va [...] assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia*

incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Il rispetto dei principi suddetti impone, allora - tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza - che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione» (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331).

Sotto questo specifico profilo, peraltro, la giurisprudenza ha puntualizzato che: *«la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici» (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).*

Questa difesa ha ben presente l'esistenza di un orientamento, pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui, ai fini della legittimità dell'atto, il voto numerico, senza ulteriori specificazioni, sarebbe di per sé sufficiente. Tuttavia, tale principio è condizionato dalla previa determinazione di adeguati criteri e modalità di valutazione, che consentano di ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio espresso dall'organo valutativo. Adempimento che, come si è visto, è mancato nel caso di specie!

Ciò infatti è richiesto per garantire la possibilità di ricostruzione dell'iter logico giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio, che a sua volta richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell'attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione. Solo in tal modo sembra possibile

garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell'azione amministrativa.

Nell'ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest'ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013).

Ad colorandum occorre rilevare che la necessità di un *quid pluris* in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che *“La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”*. A ciò si aggiunga anche l'art. 11 comma 5 d.lg. n. 166 del 2006, relativo al concorso notarile, il quale in merito alle prove scritte stabilisce espressamente che *«il giudizio di non idoneità è motivato»*, mentre *«nel giudizio di idoneità il punteggio numerico vale motivazione»*. La norma appena citata - secondo il Tar Lombardia, 29 maggio 2008, n. 1893 - sarebbe, infatti, espressione di un principio generale dell'ordinamento che impone una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico in caso di valutazione di insufficienza della prova scritta e, pertanto, non costituisce un'eccezione, in quanto, se così fosse, non si comprenderebbe perché ai candidati partecipanti al concorso notarile dovrebbe essere prestata più attenzione rispetto ai candidati partecipanti ad altri concorsi o ad esami di abilitazione.

Tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico, che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione, sussiste un nesso indissolubile, poiché se mancano precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato risulta illegittima la valutazione degli elaborati in forma numerica (cfr. in tal senso, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913, Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5447; Sez. V, 1 settembre 2009, n. 5145).

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N° 297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI 21 ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E SS. DEL D.P.R. 487/94; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA

Ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, lo svolgimento della prova scritta è computerizzato e i candidati hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale fornito il giorno della prova.

La ricorrente ha estratto da una scatola una busta contenente il codice personale da digitare sul computer ma, al momento della riconsegna della busta bianca piccola con il codice identificativo, nel foglietto ove era inserito il codice, ha dovuto indicare a penna il suo nominativo, chiudere la busta e riconsegnarla al tecnico d'aula.

Il codice personale anonimo in tal modo è stato immediatamente ricollegabile al nominativo del candidato.

Tanto emerge dallo stesso elaborato consegnato dal Miur alla ricorrente in sede di accesso agli atti ove è indicato il codice fiscale della ricorrente, il cognome ed il nome accanto al codice personale anonimo e al codice scheda di valutazione (cfr. elaborato della ricorrente allegato)

Ma vi è di più, al termine della prova, un tecnico d'aula si è avvicinato alla postazione informatica della ricorrente ed ha salvato il compito in una pen-drive per poi trasmetterlo alla Commissione.

In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui *“il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi*

resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che *"il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti"* (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734). Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Sulla scorta di ciò va ribadito *"il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione"* (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928). Nel caso di specie la possibilità astratta –di attribuire la paternità degli elaborati, tramite l'apertura della busta piccola contenente il codice personale e le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

Ciò detto, vale la pena evidenziare che, l'esigenza di un corretto svolgimento delle procedure concorsuali, si traduce a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele ed accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività della segretezza concorsuale quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Ogni qualvolta l'Amministrazione si discosta in modo percepibile dall'osservanza da tali vincolanti regole comportamentali si determina di fatti una illegittimità che di per sé è già rilevante e insanabile. Viene infatti in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Ma viepiù, come recentemente confermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Ad. Pl. 28/2013) e precedentemente sancito dal Consiglio di Stato II Sez. nel parere n. 213 del 2011, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore *"non occorre accertare se il riconoscimento della*

prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza." Nel caso in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè *"senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli"*. (cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010). A sostegno di tale orientamento si osserva che *"L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso."* (cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013). In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore *"non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza."*. Osserva l'Adunanza Plenaria che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato

dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. Né può affermarsi che nel caso di specie la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione. Ciò detto giova ribadire il principio secondo il quale nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. Tanto basta a ritenere assolutamente viziata la prova con evidente illegittimità della stessa e il riconoscimento del relativo diritto della ricorrente ad ottenere la partecipazione alla prova orale.

IV. Illegittimità della graduatoria in relazione agli erronei presupposti su cui la stessa si fonda – erronea individuazione delle risposte corrette – incertezza – violazione del principio di par condicio

In ordine alla erroneità dei quesiti sottoposti ai concorrenti ed in particolare almeno per quanto attiene al quesito in lingua straniera è evidente come la domanda sia ambigua ed enunciata in modo impreciso tanto che non può far considerare come unica risposta corretta solo la risposta D), come indicato dal MIUR, ma anche e sicuramente la risposta b) indicata dalla ricorrente (come meglio argomentato in fatto).

Preme evidenziare in questa sede la grave situazione di incertezza generatasi e la contemporanea violazione del principio della par condicio. I criteri selettivi che hanno determinato la graduatoria di ammessi alla prova orale sono falsati e rendono la graduatoria stessa assolutamente illegittima. L'erronea formulazione dei quesiti ha falsato sia l'attribuzione del punteggio della ricorrente sia la sua collocazione in graduatoria.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS CON RIFERIMENTO ALLA NON CONTESTUALITA' DELLA PROVA SCRITTA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE; violazione del principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta

Il comma 2 dell'art.8 del Bando di concorso afferma che *“la prova scritta é unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.”*

Orbene, come noto, la prova scritta relativa al corso-concorso dirigenti scolastici, è avvenuta in due date distinte ed esattamente: i docenti ammessi alla prova scritta in tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna, per allerta meteo nella città di Cagliari, hanno sostenuto la prova il 18 ottobre 2018, mentre i docenti della regione Sardegna hanno sostenuto la prova il 13 dicembre 2018 a Roma, unitamente a coloro che alla prova preselettiva avevano conseguito il punteggio di 60/100, ammessi alla prova scritta con riserva.

Tanto ha avvantaggiato i candidati che hanno svolto successivamente la prova scritta e che hanno potuto conoscere in anticipo la metodologia/bibliografia adottata.

Sotto il profilo strettamente giurisprudenziale, si richiama la costante giurisprudenza in materia ed in particolare la sentenza n. 3225 del 2 maggio 2005, Seconda Sezione del Tar Lazio, la quale sul punto così si esprime: *“... invero le regole stabilite nel bando di concorso vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione; ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”*.

Ogni ulteriore commento apparirebbe del tutto superfluo.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, la signora De Romanis, *ut supra* rappresentata e difesa, propone

ISTANZA CAUTELARE

Sul "fumus boni iuris" valgono i motivi di ricorso sopra esposti.

1. **In via principale:** si chiede, quindi, di voler sospendere i provvedimenti impugnati e ammettere con riserva, anche con provvedimento inaudita altera parte, il candidato alle prove orali del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 2017, in attesa della decisione di merito.

Per quanto riguarda il "periculum in mora": si deve sottolineare il grave e irreparabile pregiudizio che la ricorrente andrebbe a subire se Codesto III.mo Collegio decidesse di non sospendere i provvedimenti impugnati. La presumibile durata del giudizio di merito renderebbe infatti vano il presente ricorso determinando, in mancanza dell'auspicata sospensione dei provvedimenti impugnati con conseguente obbligo di ripetizione della parte viziata della procedura, una stabilizzazione degli effetti di provvedimenti palesemente illegittimi per le ragioni sopra descritte. In altre parole, l'esito positivo del ricorso non sarebbe comunque tale, a distanza di qualche anno, da ristabilire la legalità violata e, soprattutto, da salvaguardare la legittima aspettativa del ricorrente ad avere una giusta valutazione in conformità ai criteri stabiliti nel bando ed al principio dell'anonimato.

2. **In via subordinata:** nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse, in sede di delibazione sommaria, tipica della fase cautelare, che non sia illegittima l'esclusione del ricorrente dal concorso, si chiede di voler sospendere tutti gli atti impugnati e dell'intera procedura concorsuale, di cui alla D.D.G. . n. 1259 del 2017,

Quanto al periculum in mora, si deve tener conto che al momento non sono ancora pubblicate le graduatorie di merito né iniziate le operazioni per la presa in servizio di chi ha vinto il concorso e attendere l'esito del giudizio di merito significherebbe invece incidere gravemente su posizioni ormai consolidate. L'annullamento dell'intero concorso porterebbe, infatti, alla revoca di una serie di incarichi illegittimamente assegnati, con tutte le conseguenze che è facile immaginare, anche sul piano risarcitorio.

P.Q.M.

Voglia l'III.mo Giudice adito, provvedere come segue.

Nel merito.

- **In via principale,** annullare i provvedimenti e gli atti impugnati nella parte in cui

hanno illegittimamente escluso il candidato dal concorso indetto con D.D.G. . n. 1259 del 2017, e di conseguenza ammettere la stessa a sostenere la prova orale;

- **In via subordinata**, si chiede l'annullamento di tutti gli atti impugnati e dell'intera procedura concorsuale indetta con D.D.G. . n. 1259 del 2017,.

Cautelare.

In via principale, si chiede di voler sospendere tutti i provvedimenti impugnati, ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali del concorso;

In subordine, si chiede di voler sospendere tutti gli atti impugnati e l'intera procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. n. 1259 del 2017,

Con vittoria delle spese, compensi ed onorari.

**

Istanza Istruttoria

Si chiede altresì, che Codesto Ecc.mo Collegio voglia ordinare alla P.A. la produzione di tutti gli atti e documenti del procedimento di cui alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. . n. 1259 del 2017, e in particolare di quelli relativi alle prove sostenute dalla ricorrente, con riserva di articolare eventuali motivi aggiunti .

Qualora necessario si chiede altresì volersi disporre i mezzi istruttori di cui agli art. 66 e 67 cpa.

In via istruttoria, laddove l'adito Collegio ritenga necessario l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori contro interessati, si richiede autorizzarsi la notifica mediante pubblici proclami attraverso al pubblicazione delle necessarie formalità sul sito Web predisposto dalle Amministrazioni resistenti per il controllo delle graduatorie di merito.

Documenti come da separato foliaro.

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego e il contributo unificato da versare è pari ad euro 325,00.

Roma, data del deposito

Avv. Valentina Piraino

Si notifici tramite pec a:

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avv.ra Generale dello Stato all'indirizzo pec: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

- M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'indirizzo pec **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

Il sottoscritto avv. Valentina Piraino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rilasciata il 08.06.2017 previa iscrizione al n. 230/17 not. del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della sig.ra De Romanis, ricorso al Tar del Lazio, nei confronti di:

- 1) **Angeloni Massimo, via verentana 27/D 01027 Montefiascone (VT)** ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. _____ (cron . ____) spedita dall'Ufficio Postale PT di Roma, sito in _____, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 25 maggio 2019

Avv. Valentina Piraino